



ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 19/03/2008

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 14 del 19/03/2008

Oggetto: Deliberazione n. 24 del 29/05/2007 e ss.mm. avente ad oggetto “Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione” – Approvazione testo coordinato con integrazioni e modifiche.

Presenti i consiglieri:

Giovanni Barbagli (Presidente), Allasia Gioachino, Biggeri Annibale, Naldoni Simone, Palumbo Pasquale, Persiani Niccolò, Cima Antonio Ettore

Assenti giustificati i consiglieri:

Biancalani Luigi, Zubbani Angelo Andrea

Sono presenti:

- il Direttore dell'ARS: Dott.ssa Laura Tramonti
 - il Vice Presidente del Consiglio Sanitario Regionale: Dott. Antonio Panti
-

Proponente: Presidente

Dirigente Responsabile: Direttore

Estensore: Daniele Lachi

Pubblicazione su B.U.R.T.: Atto non soggetto a pubblicazione

ALLEGATI n.: 1

Strutture interessate:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
OSSERVATORI

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS ex art. 82-*terdecies* della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato da ultimo con propria deliberazione n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008) è intervenuta a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali;

Rilevato che, sul piano ordinamentale, le modifiche apportate all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono finalizzate ad escludere il ricorso a rapporti di collaborazione esterna per far fronte a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate;

Vista in particolare la precisazione operata dal legislatore con l'articolo 3, comma 76, della legge finanziaria 2008, che modifica l'articolo 7, comma 6 del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo il requisito della "*particolare e comprovata specializzazione universitaria*", rafforzando di fatto l'impossibilità di ricorrere a qualsiasi incarico individuale di collaborazione esterna se non per attività fortemente specializzate;

Preso atto di quanto disposto dalla circolare n. 2 dell'11 marzo u.s. del Dipartimento della Funzione pubblica che in materia di collaborazioni esterne, per ciò che attiene al requisito evidenziato nel paragrafo precedente, prevede la possibilità di considerare quale requisito minimo necessario il "*possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico*", non escludendo tuttavia "*percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale*";

Dato atto che l'Agenzia ha provveduto con propria deliberazione n. 24 del 29/05/2007 (*Disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione. Approvazione*) ad istituire l'Albo dei soggetti accreditati, disciplinando le modalità di conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni, con ciò intendendosi:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- c) gli incarichi a persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) gli incarichi a persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;

Vista altresì la delibera della Giunta regionale n. 159 del 3 marzo 2008, avente ad oggetto "*Direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle strutture di massima dimensione della Giunta regionale e approvazione dei tetti di spesa per l'anno 2008*" che al punto "5. – *Enti strumentali*", dispone che:

- a. non si applica all'Agenzia in quanto ente che svolge istituzionalmente attività di ricerca;
- b. l'ARS è tenuta a disciplinare, con proprio atto organizzativo interno, le modalità di conferimento degli incarichi *de quibus*, tenuto conto della peculiarità della propria struttura organizzativa;

Rilevato che, secondo le indicazioni della deliberazione 24/2007 sopra richiamata:

- a) il suddetto Albo dei soggetti accreditati è suddiviso per profili professionali e per aree tematiche nei modi riportati nello schema allegato "A" al disciplinare di cui alla stessa delibera;
- b) l'iscrizione dei candidati all'Albo, nei raggruppamenti di profilo professionale e di area tematica indicati dai candidati stessi, è disposta, previa verifica dei requisiti contenuti nell'allegato "B" del disciplinare stesso;

- c) l'Albo è entrato in vigore dalla data di sua prima pubblicazione sul sito web dell'ARS e cioè dal 31 ottobre 2007;
- d) il primo aggiornamento dell'Albo è avvenuto con riferimento al 30 novembre 2007, di cui alla determina del Direttore n. 24 del 20/12/2007;

Ritenuto necessario provvedere, nel quadro normativo di riferimento sopra delineato, a modificare il *disciplinare delle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione* di cui alla propria deliberazione n. 24/2007, con cui si è istituito il richiamato *Albo dei soggetti accreditati*, per consentire, nel rispetto della vigente normativa, il ricorso a rapporti di collaborazione esterna, ai fini dell'esecuzione dei compiti attribuiti dalla legge istitutiva, attraverso procedure standardizzate;

Esaminata a tal fine la proposta del Direttore, di cui al documento allegato "1" al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, *il disciplinare delle procedure di conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza*, in coerenza con quanto previsto all'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge finanziaria 2008, nel testo di cui al documento allegato "1" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di dare mandato al Direttore dell'ARS di provvedere a tutti i necessari adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
3. di partecipare copia del presente atto ai responsabili delle strutture operative ed ai dirigenti dell'ARS al fine di attuare tutte le misure necessarie alla corretta applicazione del presente atto;
4. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
 - a) inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'ARS (www.arsanita.toscana.it);
 - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore
D.ssa Laura Tramonti

Il Presidente
Dott. Giovanni Barbagli



AGENZIA REGIONALE DI SANITA'

**DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI INDIVIDUALI DI
COLLABORAZIONE E CONSULENZA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14 del 19 marzo 2008
(Testo coordinato con integrazioni e modifiche già approvato con deliberazione n. 24 del 29/05/2007 e ss.mm.)

Art. 1**Albo dei soggetti accreditati**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248 è istituito l'Albo dei soggetti accreditati a fornire all'ARS prestazioni di lavoro autonomo nella forma di consulenza e collaborazione, d'ora in avanti denominato "Albo".
2. All'Albo si attinge mediante la procedura di cui al presente disciplinare per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si rendono necessari per il funzionamento dell'Agenzia e per l'esecuzione dei compiti attribuiti all'ARS dalla legge di ordinamento, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e delle direttive emanate in materia dal Consiglio di amministrazione dell'A.R.S.
3. Per incarichi individuali si intendono:
 - a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) gli incarichi a persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
 - d) gli incarichi a persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale;

Art. 2**Ordinamento dell'Albo**

1. L'Albo è suddiviso per profili professionali e per aree tematiche nei modi riportati nello schema allegato "A" al presente disciplinare. I requisiti che consentono l'iscrizione all'Albo sono specificati per ciascun profilo professionale nello schema allegato "B" al presente disciplinare.
2. I profili professionali, le aree tematiche ed i relativi requisiti possono essere modificati ed integrati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia e contestuale informazione al Presidente; il Consiglio di Amministrazione viene informato nella sua prima seduta utile.
3. I candidati che intendono iscriversi all'Albo inviano la richiesta con le procedure indicate nel sito www.arsanita.toscana.it sotto l'area "[Per lavorare all'ARS](#)", utilizzando i moduli ivi reperibili. Il modulo di iscrizione, unitamente al curriculum formativo e professionale ed alla scheda di rilevazione dei requisiti sottoscritta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inoltre inviato al Direttore dell'ARS mediante servizio postale raccomandato, ovvero consegnato a mano, all'indirizzo dell'Agenzia, via Vittorio Emanuele II n. 64, 50134 Firenze, dal lunedì al venerdì, in orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 15.30, riportando sulla busta la dicitura "Richiesta di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati". La procedura di richiesta di inserimento all'Albo consta di due adempimenti da parte dei candidati: l'inserimento dei propri dati tramite sito web e l'invio cartaceo nei modi sopra indicati; la data di riferimento per l'inserimento nell'albo è quella in cui perviene il documento cartaceo. A tal fine fa fede la data in arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo; l'Agenzia non risponde di ritardi o disguidi dipendenti da terzi o da malfunzionamento delle infrastrutture tecnologiche.
4. Ai fini della prima costituzione dell'Albo è pubblicato un apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito web dell'ARS. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'avviso devono essere rese disponibili sul sito web dell'ARS le modalità per richiedere l'iscrizione secondo quanto previsto al precedente comma 3.
5. I soggetti inseriti in elenchi di collaboratori attualmente in uso presso l'Agenzia che intendano iscriversi all'Albo devono inviare la richiesta, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 4, nei modi indicati al comma 3.
6. Dopo l'entrata in vigore dell'Albo, nei termini stabiliti al successivo articolo 7, comma 1, le richieste di iscrizione, come pure gli aggiornamenti dei curricula e le richieste di cancellazione dall'Albo prima della scadenza di cui al successivo comma 10, possono essere inviate in ogni momento. L'aggiornamento dell'Albo avverrà nell'ultimo giorno di ogni mese, con riferimento alle richieste di iscrizione ed alle successive comunicazioni pervenute nel mese in forma cartacea nei modi indicati al comma 3. Sarà cura dell'ARS pubblicare periodicamente, ed almeno una volta nell'anno, un avviso relativo all'Albo, con il richiamo alle norme di cui al presente disciplinare. La pubblicazione del predetto avviso avverrà sul BURT e sul sito web dell'Agenzia.

7. I candidati devono specificare il profilo professionale e l'area tematica per i quali richiedono l'iscrizione. Può essere richiesta l'iscrizione con riguardo a più profili professionali e/o aree tematiche, nel rispetto dei requisiti richiesti per ciascun raggruppamento, così come specificati nello schema allegato B al presente disciplinare.
8. L'iscrizione dei candidati all'Albo, nei raggruppamenti di profilo professionale e di area tematica indicati dai candidati stessi, è disposta dal Direttore dell'ARS previa verifica dei requisiti di cui allo schema allegato B al presente disciplinare e successive modificazioni. La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi di quanto previsto agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Con riferimento ai candidati iscritti all'Albo al 31 dicembre di ogni anno l'ARS dispone una verifica a campione sulle dichiarazioni rilasciate dai candidati, in una quota pari al 10% degli iscritti determinata per sorteggio; il Direttore può stabilire, anche in relazione ad esigenze connesse all'attività degli uffici, una data di verifica diversa, fermo restando il controllo di almeno una volta nell'anno solare. Sul sito di ARS vengono resi pubblici gli elenchi aggiornati degli iscritti all'Albo nelle varie sezioni in relazione alla data di ricevimento delle richieste pervenute nei modi e nei tempi previsti al precedente comma 6. La non iscrizione all'Albo conseguente all'assenza di requisiti richiesti è tempestivamente comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata, nella quale devono essere specificate le motivazioni sulla cui base è stata disposta l'esclusione. Ciascun candidato può agire con ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata (ex art. 7, D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm.) mediante raccomandata, circa il motivo del non inserimento nell'Albo; in questo caso ARS ha l'obbligo di rispondere mediante lettera raccomandata entro 30 giorni decorrenti dal giorno in cui perviene tale richiesta.
9. L'Albo resta pubblicato in via continuativa sul sito web dell'ARS, aggiornato nei modi previsti al precedente comma 6, ed organizzato secondo ordine alfabetico.
10. L'iscrizione all'Albo è valida per un anno dalla data di inserimento ed è rinnovabile. Al fine di ottenere il rinnovo, il soggetto accreditato dovrà presentare una nuova domanda nel mese precedente la scadenza dell'iscrizione, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione.

Art. 3

Procedura di comparazione dei soggetti accreditati e conferimento degli incarichi

1. Qualora un dirigente intenda conferire un incarico individuale tra quelli individuati all'articolo 1, comma 3 del presente disciplinare, nel rispetto quanto stabilito in materia all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione dell'ARS, egli procede alla valutazione dei curricula di tutti i candidati iscritti all'Albo alla più recente data di aggiornamento mensile, con riferimento al profilo professionale ed all'area tematica attinente all'incarico da conferire.
2. Qualora lo ritenga necessario, il dirigente integra la valutazione dei curricula con un colloquio, cui possono essere invitati i candidati che presentano un profilo professionale ed esperienze di formazione e di lavoro conformi all'incarico da conferire, e/o con la valutazione della proposta dei candidati circa il corrispettivo economico per l'esecuzione dell'incarico. L'eventuale invito al colloquio e/o l'invito a presentare la proposta economica viene trasmesso ai candidati mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mail indicato dal candidato (con informazione aggiuntiva via SMS sul cellulare indicato sempre dal candidato). Il colloquio può essere svolto non prima di dieci giorni dall'invio della comunicazione.
3. La valutazione dei curricula e dell'eventuale colloquio e/o dell'eventuale proposta economica è effettuata dal dirigente sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano l'oggetto dell'incarico da conferire.
4. L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi è stabilito dal dirigente competente, sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata dell'incarico in conferimento, e tenendo conto della proposta economica eventualmente richiesta ai candidati, fermo restando il rispetto della proporzione tra i compensi e le utilità conseguite dall'Agenzia. L'ammontare dei compensi è stabilito nell'ambito di livelli minimi e massimi, determinati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun profilo professionale.
5. L'incarico è conferito sotto la condizione dell'accertamento del possesso da parte del soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente disciplinare per l'iscrizione all'Albo. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto relativo all'incarico conferito, il soggetto incaricato può essere invitato a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo 2, comma 3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere in ogni caso confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto. Oltre che come previsto all'art. 2, c 8, l'Agenzia può procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, e fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni penali per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci dal successivo articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, qualora dal suddetto controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'ARS eserciterà il diritto di recesso immediato dal contratto.

6. Il dirigente di cui al comma 1 trasmette al Responsabile di Struttura Operativa, un verbale dell'istruttoria effettuata indicando:
- la relazione di progetto o di attività cui l'incarico si riferisce;
 - il profilo professionale e l'area tematica individuati quale ambito di comparazione dei candidati;
 - l'elenco dei candidati iscritti all'Albo che sono stati oggetto della valutazione, con indicazione della data di aggiornamento cui l'elenco si riferisce;
 - il nominativo del candidato cui conferire l'incarico;
 - le motivazioni sulla cui base l'affidatario dell'incarico è stato individuato, quali sono emerse dalla comparazione condotta su tutti i candidati dell'elenco di cui al precedente punto c);
 - il compenso e le modalità di come è stato stabilito, così come indicato al comma 4);
 - oltre a tutti gli altri elementi previsti all'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione dell'ARS.

Il Responsabile di Struttura Operativa esamina il verbale dell'istruttoria effettuata, eventualmente aggiungendo proprie indicazioni e trasmette la proposta definitiva al Direttore, unitamente al verbale dell'istruttoria. Nel caso che la proposta sia avanzata dai responsabili di struttura, quest'ultimi effettuano anche gli adempimenti di cui alle precedenti lettere da a) a g) del presente comma.

Il Direttore adotta il provvedimento di conferimento dell'incarico tenuto conto di quanto proposto dal Dirigente e dal Responsabile di Struttura come indicato al presente comma.

Art. 4

Pubblicità, accesso agli atti e tutela di interessi legittimi

- Gli avvisi di conferimento degli incarichi sono pubblicati sul sito web dell'ARS come indicato nei successivi comma.
- Gli avvisi devono riportare le seguenti indicazioni:
 - tipologia dell'incarico (incarico professionale, incarico di natura occasionale, incarico di collaborazione coordinata e continuativa);
 - profilo professionale ed area tematica entro cui è stato individuato l'incaricato;
 - data di aggiornamento dell'Albo cui la comparazione si riferisce;
 - estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
 - nominativo del dirigente che ha adottato il provvedimento nonché il nominativo del dirigente che ha effettuato il verbale dell'istruttoria di valutazione di cui al comma 1 dell'art. 3;
 - nominativo del collaboratore incaricato;
 - oggetto, decorrenza e durata dell'incarico;
 - importo del compenso totale lordo prefissato.
- Gli avvisi restano pubblicati sul sito web dell'Agenzia per non meno di 60 giorni dalla data di pubblicazione. Gli incarichi individuali di cui al presente disciplinare sono inoltre inseriti nell'elenco delle consulenze e delle collaborazioni di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006.
- Tutti gli iscritti all'Albo alla data di aggiornamento cui è riferita ciascuna procedura di comparazione sono soggetti qualificati all'esercizio del diritto di accesso agli atti relativi alla procedura medesima, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed al regolamento attuativo di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Il diritto di accesso si esplica nelle forme previste dalle predette norme e dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 e ss.mm.
- Le richieste di accesso agli atti e le ulteriori istanze relativi ai procedimenti di conferimento degli incarichi devono essere indirizzate al Direttore dell'Agenzia.
- Gli iscritti all'Albo possono agire avverso ai provvedimenti di conferimento degli incarichi individuali mediante ricorso, anche in sede giurisdizionale, secondo l'ordinamento vigente.

Art. 5

Deroghe alle procedure

- Le procedure di cui al presente disciplinare non si applicano nei seguenti casi:
 - quando l'incarico da conferire ha per oggetto un'attività che non ricade nei profili professionali e/o nelle aree tematiche di cui allo schema allegato "A" al presente disciplinare e l'urgenza, adeguatamente motivata non permette l'aggiornamento dei profili professionali e/o delle aree tematiche come previsto

all'art. 2, c. 2; in tale caso è disposta una specifica procedura di comparazione, previa pubblicazione di un avviso sul sito web dell'ARS, con l'indicazione delle modalità di presentazione delle candidature, e valutazione dei candidati con modalità conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare; tale procedura può essere utilizzata solo per quell'incarico specifico in relazione all'urgenza attivando al contempo l'aggiornamento dei profili professionali e/o delle aree tematiche come previsto all'art. 2, c. 2;

- b) quando si intendano acquisire contributi scientifici di rilevante livello nell'ambito dell'esecuzione di attività di studio e ricerca o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni (seminari, convegni, ecc.), riconducibili ai compiti attribuiti all'Agenzia dall'art. 82-bis della legge regionale 24.02.2005, n. 40 e ss. mm., con incarichi a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza (docenti universitari, esperti di chiara fama), anche non iscritti all'Albo;
- c) quando l'incarico da conferire è riconducibile all'attività extraimpiego di dipendenti di altri enti (attività espressamente autorizzata da tali enti) e la cui attività è compresa all'interno di convenzioni in essere con tali Enti o su specifica indicazione nominativa da parte degli altri Enti;
- d) relativamente ad incarichi di particolare interesse e rilevanza attinenti le materie espressamente attribuite all'Agenzia dalla legge istitutiva, per i quali il Consiglio di Amministrazione definisca specifica direttiva e indicazione;
- e) in altri casi non compresi nelle lettere precedenti del presente comma, in via eccezionale per incarichi aventi ad oggetto prestazioni meramente occasionali il cui corrispettivo sia non superiore a € 1.000,00 escluso oneri riflessi e imposte, con proposta adeguatamente motivata. Rientrano in tale ambito anche le fattispecie indicate al comma 6 art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.. Per tali tipologie il conferimento dell'incarico può avvenire anche con lettera d'incarico del Direttore.

Nei casi delle lettere da b) ad e) del presente comma, l'incarico può essere conferito senza espletare la procedura di comparazione di cui all'articolo 3 a soggetti anche non iscritti all'Albo. L'avviso di conferimento dell'incarico, ad eccezione dei casi di cui alle lettere c) ed e), deve essere comunque pubblicato sul sito web con le modalità di cui all'articolo 4, con la specifica annotazione di incarico conferito in deroga alle procedure di comparazione.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti presso l'A.R.S. per le finalità di iscrizione all'Albo e saranno trattati, sia in modo manuale che informatizzato, anche successivamente all'iscrizione per le finalità inerenti la gestione dell'Albo e dell'eventuale rapporto contrattuale instauratosi con l'Agenzia.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena l'inammissibilità della richiesta di iscrizione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interpellati ai fini della verifica dei predetti requisiti, secondo la normativa in materia di documentazione amministrativa.
3. I dati dei soggetti iscritti all'Albo possono essere comunicati, previo consenso esplicito degli interessati reso all'atto della richiesta di iscrizione e di autorizzazione da parte del Direttore, ad altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che ne facciano richiesta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia.
5. Con la sottoscrizione della richiesta di iscrizione i soggetti autorizzano l'A.R.S. a trattare i dati personali per le finalità sopra specificate. Gli interessati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
6. Il titolare del trattamento è A.R.S. via Vittorio Emanuele II n. 64, 50134 Firenze, tel. n. 055-46.24.31, fax n. 055-38.41.403. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'A.R.S.

Art. 7

Entrata in vigore dell'Albo e disciplina transitoria

1. L'Albo, ordinato nei modi di cui al presente disciplinare, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione sul sito web dell'ARS.

**ALLEGATO “A” al DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA****RIPARTIZIONE DELL’ALBO PER PROFILI PROFESSIONALI ED AREE TEMATICHE**

	PROFILO PROFESSIONALE	AREA TEMATICA
1	ESPERTO DI RICERCA	a) Epidemiologia b) Qualità delle prestazioni/ servizi sanitari
2	RICERCATORE ‘SENIOR’	a) Epidemiologia b) Qualità delle prestazioni/ servizi sanitari
3	RICERCATORE ‘JUNIOR’	a) Epidemiologia b) Qualità delle prestazioni/ servizi sanitari
4	ADDETTO STAMPA	a) Informazione e comunicazione

ALLEGATO "B" al DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

REQUISITI GENERALI (comuni a tutti i profili professionali ed aree tematiche)

- a. Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; i cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- b. Possesso dei diritti civili e politici; per i cittadini della U.E. non appartenenti alla Repubblica Italiana tale dichiarazione è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza.
- c. Non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini del conferimento di incarichi.
- d. Non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
- e. Non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., né di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione.

REQUISITI PROFESSIONALI

1 - PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO DI RICERCA

1.1 Possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento), unitamente a

1.2 Appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali:

- a) Docenti universitari ordinari o associati o ricercatori;
- b) Collaboratori di Università o di Enti/Organismi/Centri di ricerca con almeno **6 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;
- c) Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con almeno **6 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;
- d) Dirigenti e funzionari pubblici con almeno **6 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;

2 - PROFILO PROFESSIONALE RICERCATORE SENIOR

2.1 Possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento), unitamente a

2.2 Appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali:

- a) Collaboratori di Università o di Enti/Organismi/Centri di ricerca con almeno **3 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;
- b) Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con almeno **3 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;
- c) Dirigenti e funzionari pubblici con almeno **3 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;

3 - PROFILO PROFESSIONALE RICERCATORE JUNIOR

3.1 Possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento), unitamente a

3.2 Almeno 1 anno di esperienza nell'area tematica di riferimento

4 - PROFILO PROFESSIONALE ADDETTO STAMPA

4.1 Possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo ordinamento), unitamente a

4.2 Appartenenza ad una delle seguenti posizioni professionali:

- a) Dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti con almeno **3 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;
- b) Dirigenti e funzionari pubblici con almeno **3 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;
- c) Collaboratori con almeno **3 anni** di esperienza nell'area tematica di riferimento;

unitamente a

4.3 Iscrizione all'apposito Albo/elenco.